



A close-up, low-angle shot of a large array of blue solar panels installed on a roof, with a clear blue sky and some clouds visible in the background.

# **PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI**

## **RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE**

ai sensi dell'art. 12, c. 5 del D.lgs. 190/2024

**Torino, giovedì 15 gennaio 2025**



**REGIONE  
PIEMONTE**

# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Negli ultimi anni, le **energie rinnovabili sono al centro della transizione energetica** per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, rendere l'energia accessibile e ridurre la dipendenza dell'Unione Europea da combustibili fossili e dalle importazioni di energia.
- **Elemento chiave** è l'individuazione di zone di accelerazione, ossia aree particolarmente idonee all'installazione di impianti FER, dove le procedure sono soggette a tempistiche dimezzate rispetto alla normativa ordinaria.
- L'Unione europea con la **Direttiva 2023/2413 (c.d. RED III)** ha rafforzato l'approccio della **direttiva 2018/2001 (c.d. RED II)** prevedendo, oltre ai principi di semplificazione delle procedure autorizzative, il riconoscimento degli impianti a fonti rinnovabili come opere di interesse pubblico prevalente, con l'obiettivo di accelerarne la realizzazione.



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO


### NORMATIVA STATALE

- In Italia il recepimento delle direttive europee ha seguito un percorso articolato, caratterizzato da un'evoluzione normativa spesso frammentaria e complessa.
- I **decreti legislativi 387/2003** e **28/2011**, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, hanno introdotto i principi di proporzionalità e adeguatezza.
- Il **decreto legislativo 199/2021** (attuazione della RED II), poi modificato dal d.l. 175/2025 (*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*) aveva definito un sistema di aree idonee e non idonee, con l'obiettivo di velocizzare le procedure per gli impianti ubicati in zone ritenute più favorevoli.
- Il **decreto legislativo 190/2024** (attuazione della legge 118/2022) disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. E' stato modificato:
  - dal **d.l. 73/2025** convertito, con modificazioni, dalla **legge 105/2025**;
  - dal **d.l. 175/2025** (di prossima conversione);
  - dal **d.lgs. 178/2025** (c.d. "correttivo").




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO MAPPATURA AREE DI ACCELERAZIONE

- La **Direttiva 2023/2413 (RED III)** inserisce l'**articolo 15 ter nella Dir. 2018/2001 (RED II)** stabilendo che gli Stati membri:
  - **entro il 21 maggio 2025** procedano a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti FER.
- **Il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 190/2024** attua quanto previsto dall'art. 15-ter della direttiva RED II. **Il 21 maggio 2025** è stata comunicata dal GSE la pubblicazione della Piattaforma delle aree idonee e della mappatura delle zone di accelerazione.
- La **Piattaforma delle aree idonee (PAI)** prevista dal d.m. 17 settembre 2024 è il nuovo strumento digitale per sostenere regioni e province autonome nella pianificazione territoriale legata allo sviluppo delle fonti rinnovabili: basata su una prima mappatura del potenziale nazionale, consente di individuare le aree potenzialmente disponibili per l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili.



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PIANI NAZIONALI AREE ACCELERAZIONE

- La **Direttiva RED III inserisce l'art. 15 quater nella RED II** stabilendo che gli Stati membri:
  - **entro il 21 febbraio 2026** assicurino che le autorità competenti adottino uno o più piani nazionali dedicati alle zone di accelerazione (quali aree particolarmente adatte alla rapida messa in funzione di impianti alimentati a FER) come sottoinsieme delle zone individuate dalla mappatura coordinata;
  - **per ogni area dovranno essere individuati il tipo o i tipi di tecnologia da sviluppare**, con la **possibilità** di escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche, e di conseguenza di focalizzare l'attenzione anche su una sola fonte;
  - **i piani dovranno dare priorità** alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici artificiali, i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 12, comma 5, d.lgs. 190/2024


- **Entro il 21 febbraio 2026**, ciascuna regione adotta il proprio **piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri [aree idonee plus] per impianti FER**.
- Nella definizione dei piani sarà data **priorità all'inclusione di**:
  - superfici artificiali ed edificate;
  - infrastrutture di trasporto e zone immediatamente circostanti;
  - parcheggi;
  - aziende agricole;
  - siti di smaltimento dei rifiuti;
  - siti industriali e aree industriali attrezzate;
  - miniere;
  - corpi idrici interni artificiali, laghi o bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;
  - aree ove sono già presenti impianti FER e di stoccaggio dell'energia elettrica.



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PROCEDURE AUTORIZZATIVE

La **Direttiva RED III inserisce l'art. 16 bis nella RED II** e stabilisce che:

- le **procedure** di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per i progetti FER **non devono durare più di 12 mesi**. Gli Stati hanno altresì la possibilità di prorogare tali termini di sei mesi in ragione di giustificate circostanze straordinarie.
- I **termini** sono ulteriormente **ridotti a sei mesi in caso di:**
  - procedure di revisione della potenza degli impianti FER;
  - per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW.Anche in questo caso gli Stati possono prorogare tali termini rispettivamente di tre e sei mesi in ragione di giustificate circostanze straordinarie.



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Semplificazioni procedure autorizzative (D.lgs. 190/2024 artt. 11 quater e 12 comma 10)

Sono previsti **tempi amministrativi ridotti** per i nuovi impianti **nelle aree "accelerate"**.


- La realizzazione degli **interventi in attività libera o in regime di PAS** non è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente in materia **paesaggistica** che si esprime con **parere obbligatorio e non vincolante**.

- Nel caso degli interventi in regime di **autorizzazione unica**:

a) sono previsti (d.lgs. 190/24 art. 11-quater, c. 1, secondo, terzo e quarto periodo):

- il **parere obbligatorio ma non vincolante** dell'autorità paesaggistica;
- la **riduzione di un terzo** dei termini procedurali.

b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale (Titolo III della parte seconda d.lgs. 152/2006), a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di VAS dei Piani di individuazione delle zone di accelerazione.






# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA GOVERNANCE DELLA FASE ASCENDENTE DI FORMAZIONE DEL PIANO

Il processo di pianificazione prevede l'implementazione di un **approccio multidisciplinare e multilivello** volto sia a coinvolgere le **competenze interne** all'Amministrazione, sia a valorizzare le **conoscenze di soggetti esterni**.

- Per un verso, si conferma il ricorso alla **consultazione del GdL interdirezionale** già coinvolto ai fini della proposta tecnica confluita nel ddl sulle 'aree idonee', al cui interno è stato individuato un **'nucleo ristretto di pianificazione'** formato dai Settori regionali Sviluppo energetico sostenibile, Pianificazione regionale per il governo del territorio e Sistema informativo territoriale e ambientale.
- Per un altro verso, è stata riconosciuta la necessità di un **confronto mirato con soggetti e operatori esterni (GSE, Terna, ...)**, che potranno essere di volta in volta cooptati all'interno del Gruppo di Lavoro, al fine di coprire alcune lacune e asimmetrie informative (censimento impianti esistenti, caratteristiche della domanda elettrica, 'capacità residua' della rete, ecc.).



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE DEL PIANO

La Regione Piemonte intende garantire un'ampia partecipazione del pubblico mediante la consultazione dei **soggetti con competenza ambientale in sede di VAS**, unitamente ai **soggetti portatori di interessi** nelle forme che verranno ritenute idonee (**FORUM regionale per l'Energia, ... ecc.**).

### Obiettivi del processo partecipativo

- assicurare trasparenza e accessibilità alle informazioni relative al Piano;
- favorire la condivisione delle scelte strategiche;
- garantire il coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholders;
- raccogliere osservazioni, proposte e contributi utili a migliorare il Piano;
- consolidare un modello di governance partecipata che accompagni l'attuazione del Piano anche nelle fasi successive alla sua approvazione.



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

Superficie lorda  
per tipologia d'area

a cui sottrarre le aree  
interessate dalla presenza di  
aree protette e di elementi della  
Rete Natura 2000


Superficie netta  
per tipologia d'area

Effettiva dispo-  
nibilità della  
tipologia d'area

a cui applicare un  
coefficiente di sfruttamento  
mirato alla tipologia d'area

previa applicazione di un  
coefficiente di occupazione  
o di potenziamento

Potenza FV  
effettivamente  
installabile



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

Si evidenzia che la proposta di piano **individua le zone di accelerazione unicamente per la tipologia degli impianti fotovoltaici, i relativi sistemi di accumulo dell'energia elettrica co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi.** Si ritiene infatti che le semplificazioni per le zone di accelerazione **non risultino genericamente compatibili con altre tipologie di impianti FER (eolico),** per cui risulta indispensabile effettuare le dovute valutazioni in merito alla localizzazione e alla ricaduta ambientale, paesaggistica, economico-sociale relative alla loro realizzazione.

L'individuazione delle aree di accelerazione viene proposta in coerenza con gli indirizzi localizzativi del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con DCR n. 200-5472 del 15 marzo 2022, secondo cui, in linea generale, si accorda una **preferenza agli impianti ubicati sui tetti degli edifici e sulle coperture delle strutture produttive e terziarie** che non comportano consumo di suolo.

Per quanto riguarda **gli impianti a terra** si privilegiano soluzioni che valorizzino **superfici già impermeabilizzate in abbandono e/o non altrimenti utilizzabili**, come ad esempio **i piazzali delle aree industriali dismesse**, o che prevedano il **riutilizzo di aree almeno temporalmente gravate da vincoli di destinazione**, quali ad esempio **le discariche di rifiuti esaurite e in fase di gestione post mortem.**




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

La proposta delle aree di accelerazione per il territorio piemontese:


- 1) le aree industriali esistenti, ivi compresi gli insediamenti logistici, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 5 ha;
- 2) le aree dismesse a destinazione d'uso industriale, commerciale e artigianale, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 1 ha;
- 3) le coperture degli edifici ad eccezione di quelli indicati:
  - agli articoli 10 e 136, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (beni puntuali di carattere monumentale e culturale, nonché ville, parchi e giardini);
  - all'articolo 136, lettera c) e d) del medesimo decreto (vincoli "galassini" ed ex L. 1497), per gli edifici ricadenti, ovvero nelle aree individuate dai Piani regolatori generali ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/1977 "Tutela e uso del suolo" o nelle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

- 4) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, e ove non siano in contrasto con le prescrizioni autorizzative;
- 5) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- 6) le superfici artificiali ed edificate, nonché i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli;
- 7) le discariche e i lotti di discarica avviati alla gestione *post-mortem*, ovvero chiusi, anche se ripristinati;
- 8) le aree contaminate dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006, e le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 50 metri dalle medesime.




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d. lgs. n. 190/2024 non possono rientrare tra le aree di accelerazione:

le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

\*\* Sarà altresì oggetto di valutazione nell'ambito del processo di VAS l'esclusione dalle zone di accelerazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico perimetrate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). In particolare, si fa riferimento ai dissesti (frane, valanghe, conoidi, esondazioni), di cui all'art. 9 delle norme di attuazione del PAI e alle fasce fluviali A, B e C di cui agli articoli 28 e sgg. delle medesime norme.




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE 'DA SUBITO'

In considerazione dell'esigenza di accelerare il processo di individuazione delle aree maggiormente vocate alla realizzazione degli impianti, nelle more dell'approvazione del piano, sono ritenute aree di accelerazione "da subito":

- le aree industriali esistenti caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 5 ha;
- le discariche e i lotti di discarica avviati alla gestione post-mortem;
- le aree contaminate dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta del d. lgs. n. 152/2006.






# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

Per avere una **stima quantitativa** delle aree di accelerazione dal punto di vista **cartografico** sono state prese in considerazione le tipologie di uso e copertura del suolo attinenti a ciascun tematismo ed è stato individuato il corrispondente *dataset*, se presente, entro la componente dati della **Infrastruttura Geografica Regionale**.

**Dataset** utilizzati e **operazioni cartografiche eseguite** per ottenere la stima quantitativa delle superfici:

- 1) **Aree industriali esistenti ivi compresi gli insediamenti logistici.** *Land Cover Piemonte* – estrazione delle aree con superficie > 5 ha.
- 2) **Aree dismesse a destinazione d'uso industriale, commerciale e artigianale.** *Banca dati del riuso* – estrazione *aree brownfield* con superficie > 1 ha.
- 3) **Coperture degli edifici.** *Data base geotopografico regionale / classe Edificio* – estrazione dei soli edifici aventi una superficie > 500 mq, caratterizzati da un coefficiente di snellezza > 0,8 (rapporto tra il lato maggiore e il lato minore del rettangolo che circoscrive il poligono dell'edificio) nonché da un'esposizione compresa tra 45° e 135°, ad esclusione degli edifici minori e della presenza di vincoli paesaggistici e centri storici.




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

- 4) Siti ove sono già installati impianti fotovoltaici. *Land Cover Piemonte.*
- 5) Siti e impianti nelle disponibilità dei gestori ferroviari e delle società concessionarie autostradali.  
*Data base geotopografico regionale / classe Elemento ferroviario* – dato parzialmente disponibile.
- 6) Superfici artificiali ed edificate, parcheggi in cui s'intende posizionare impianti FV su pensiline.  
Dato non disponibile.
- 7) Discariche e lotti di discarica avviati alla gestione *post mortem*. *Dataset Discariche dismesse con esclusione degli impianti FV esistenti.*
- 8) *Aree contaminate. Dataset ASCO (Anagrafe regionale dei siti contaminati).*

Come già anticipato, i poligoni dei *dataset* sopra descritti concorrono a definire una **superficie lorda** da correggere, sottraendo la superficie delle aree del sistema delle aree protette nazionali e regionali e dei Siti della Rete Natura 2000, per conseguire un dato di **superficie netta**.



# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

Inoltre, poiché è possibile che in uno stesso spazio insistano più categorie contemporaneamente (ad esempio, *Aree industriali*, *Aree dismesse* e *Aree contaminate*), una volta determinati spazialmente, i poligoni sono stati fusi e dissolti per evitare sovrapposizioni che porterebbero a contabilizzare più volte le porzioni di territorio in cui ricadono più categorie.



**Area industriale**




**Area dismessa**



**Area contaminata**



**Area considerata (non in scala)**




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## LA PROPOSTA DELLE AREE DI ACCELERAZIONE

**Dati di superficie correlati alle tipologie di aree di accelerazione individuate.**

CATEGORIA	SUPERFICIE LORDA (ha)	SUPERFICIE NETTA (ha)	COEFFICIENTE DI SFRUTTAMENTO %	SUPERFICIE UTILE (ha)
Aree industriali	14046,99	13799,78	20	2760
Aree dismesse	1190,70	1184,73	30	355
Edifici	15520,64	15292,48	10	1529
Impianti FV esistenti	1324,51	1319,15	15	198 (pari a 180 MW)
Aree ferroviarie	5440,65	5314,51	10	531
Discariche <i>post mortem</i>	348,92	335,48	50	167
Aree contaminate	2930,00	2816,54	20	563




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVO FER CONSEGUIBILE MEDIANTE LA SCELTA DI PIANIFICAZIONE

### Ipotesi Alternativa A

CATEGORIA	SUPERFICIE NETTA (ha)	COEFFICIENTE SFRUTTAMENTO	SUPERFICIE UTILE (ha)	COEFFICIENTE OCCUPAZIONE	POTENZA EFF. LORDA (MW)
Aree industriali	13799,78	20	2760	1,1 ha per MW	2509
Aree dismesse	1184,73	30	355	1,1 ha per MW	323
Edifici	15292,48	10	1529	5 mq per 1 kW	3058
Impianti FV esistenti	1319,15	15	198 (pari a 180 MW)	20% di efficientamento	36
Aree ferroviarie	5314,51	10	531	1,1 ha per MW	483
Discariche <i>post mortem</i>	335,48	50	167	1,1 ha per MW	152
Aree contaminate	2816,54	20	563	1,1 ha per MW	511

**Totale 7072**




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVO FER CONSEGUIBILE MEDIANTE LA SCELTA DI PIANIFICAZIONE

### Ipotesi Alternativa B


CATEGORIA	SUPERFICIE NETTA (ha)	COEFFICIENTE SFRUTTAMENTO	SUPERFICIE UTILE (ha)	COEFFICIENTE OCCUPAZIONE	POTENZA EFF. LORDA (MW)
Aree industriali	13799,78	10	1380	1,1 ha per MW	1255
Aree dismesse	1184,73	15	178	1,1 ha per MW	162
Edifici	15292,48	5	765	5 mq per 1 kW	1529
Impianti FV esistenti	1319,15	15	198 (pari a 180 MW)	20% di efficientamento	36
Aree ferroviarie	5314,51	5	266	1,1 ha per MW	241
Discariche <i>post mortem</i>	335,48	30	101	1,1 ha per MW	91
Aree contaminate	2816,54	10	282	1,1 ha per MW	256

**Totale 3534**




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVO FER CONSEGUIBILE MEDIANTE LA SCELTA DI PIANIFICAZIONE




Il contributo al conseguimento dell'obiettivo FER al 2030 per il Piemonte, stabilito dal DL 175/2025 in **4.991 MW aggiuntivi** nel periodo 1.01.2021 – 31.12.2030, nell'ipotesi Alternativa A risulta essere **eccedentario di circa il 42%** del valore-obiettivo, mentre nell'ipotesi Alternativa B risulta soddisfarne **circa il 71%**.




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVO FER CONSEGUIBILE MEDIANTE LA SCELTA DI PIANIFICAZIONE



Se si fa riferimento, invece, agli ultimi dati pubblicati sul Portale TER.R.A. di Terna relativamente agli impianti FV in esercizio in Piemonte al 31.10.2025 pari a 3.514 MW, con un incremento di circa 1.800 nuovi MW a partire dal 1.01.2021, a cui aggiungere circa 75 MW di nuovi impianti idroelettrici e geotermoelettrici entrati in esercizio nel medesimo periodo, il gap da coprire entro il 31.12.2030 si riduce a 3.116 MW. Si evidenzia, pertanto, come l'ipotesi Alternativa B si dimostri ampiamente sufficiente a raggiungere e, anzi, a superare l'obiettivo assegnato, consentendo di evitare, in linea generale, l'interessamento di nuove superfici *greenfield* quali le aree agricole.






# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

## ASPETTI DI MONITORAGGIO CORRELATI ALLE AREE DI ACCELERAZIONE

Il documento preliminare di Piano individua alcune tipologie di aree di accelerazione, attribuendo alle stesse un coefficiente di sfruttamento, che rappresenta la soglia oltre la quale non è più possibile destinare superfici di quella specifica tipologia d'area allo sviluppo di nuova capacità fotovoltaica.

Un primo fabbisogno di monitoraggio riguarderà la verifica del livello di raggiungimento delle soglie di superficie utile scaturenti dall'applicazione dei coefficienti di sfruttamento. Una volta raggiunto tale limite, la diffusione di ulteriori impianti in una data tipologia d'area dovrà interrompersi. Tale attività di monitoraggio fornirà informazioni utili anche in vista di un'eventuale retroazione sul Piano.

Un secondo fabbisogno di monitoraggio riguarderà poi la verifica del livello di conseguimento dell'obiettivo di *Burden Sharing* e del ruolo che in esso sarà stato giocato dalle aree di accelerazione.




# RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE



## LE MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI

Infine, l'art. 12, comma 10, lettera b) del d. lgs. n. 190/2024 prevede l'**esonero dalle fasi della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** per i progetti di generazione da fonte rinnovabile che andranno a interessare le aree di accelerazione individuate dal Piano, **a condizione che rispettino le mitigazioni stabilite in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**.

Per ciò stesso, il documento preliminare di Piano prevede **una prima sommaria individuazione degli impatti attesi** dalla realizzazione di impianti FV sulle diverse componenti interferite, unitamente ad **una prima proposta di misure di mitigazione**, che dovrà essere opportunamente articolata e dettagliata all'interno del futuro Rapporto Ambientale.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



**REGIONE  
PIEMONTE**